



PROVINCIA DI
BOLOGNA

Servizio amministrativo
Ufficio amministrativo trasporti



Settore pianificazione territoriale e trasporti

Fascicolo 7.12.1/1/2012

Bologna li 19 dicembre 2012

*Alle Imprese Titolari di Autoscuole
della Provincia di Bologna
loro sedi*

*Alle imprese titolari di
attività di Impresa di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto
loro sedi*

*Alle Imprese ed associazioni
Esercitantì Attività di scuole nautiche
della Provincia di Bologna
loro sedi*

e p.c. : ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

UNASCA

**c/o - SEGRETARIO PROVINCIALE
AUTOSCUOLE**

Sig. Stefano Galletti
Autosc. Galletti e Pagnoni
Via A. Samoggia 4/d - 40133 Bologna (BO)

c/o - SEGRETARIO PROVINCIALE AGENZIE

SIG. CAPPONCELLI ROBERTO
AGENZIA CAPPONCELLI DAL 1979
VIA CENTO, 183/A - 40017 -SAN GIOVANNI
IN PERSICETO (BO)

CONFARCA

C/O - SEGRETARIO PROVINCIALE AUTOSCUOLE

Sig. ADELMO ORLANDI
c/o Autoscuola O.M.
Piazza IV Novembre 3/b - 40038 Vergato
(BO)

c/o - SEGRETARIO PROVINCIALE AGENZIE

SIG. PATERA LUIGI
VIA MAZZINI, 63/F - 40137 - BOLOGNA

Alle Associazioni di categoria Delegati
Automobile Clubs:

Spett.le AIDAC

Via Giuseppe Bagnera 23 - 00146 ROMA

U.O. AUTOSCUOLE - AGENZIE P.A. - SCUOLE NAUTICHE - OFFICINE DI REVISIONE

Via San Felice 25- 40122 Bologna - Tel. 051 6598283-8394 - 8839-8514 Fax 051 6598890

ufficioamministrativo.trasporti@provincia.bologna.it www.provincia.bologna.it/trasporti

P:\PIANLF-TERR\TRASPORTI-AMM\Simona\salvataggi\circolari\2012\circolare.odt

Spett.le ANDAC

Viale Colli Portuensi, 348 - 00151 – ROMA

MCTC BOLOGNA

trasmissione a mezzo fax 051/6010010

OGGETTO: **Circolare n. 1/2012** inerente i criteri per l'esercizio delle funzioni ed operatività nel comparto autoscuole, agenzie pratiche auto e scuole nautiche.

In relazione all'introduzione di nuovi criteri e normative in tema di esercizio delle attività in oggetto, tenuto conto altresì delle frequenti richieste di chiarimenti pervenute da parte degli operatori di dette attività, agli Uffici preposti, la Scrivente Amministrazione ritiene utile precisare con la presente circolare - per ciascun comparto - quanto di seguito indicato al fine di poter contribuire a chiarire alcuni aspetti problematici di disciplina nonché alcuni aspetti operativi che necessitano di essere riportati in evidenza.

■ ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA

Com'è noto l'art. 123 del Codice della Strada, più volte modificato, ha contenuti fortemente innovativi per tutto il comparto autoscuole come già in precedenza illustrato in occasione della circolare¹ 1/2010.

Con questa nota si fa riferimento "al requisito di esclusività nell'attività di autoscuola" richiesto dalla normativa in capo all'Impresa titolare dell'esercizio dell'attività in quanto è stata recentemente emanata direttiva² ministeriale a seguito del pronunciamento³ del Consiglio di Stato.

Nel merito la Scrivente Amministrazione ritiene di dover precisare che detto requisito di esclusività a seguito della direttiva citata assume ora -per quanto attiene le attività svolte nella Provincia di Bologna- la seguente connotazione:

...."il requisito di esclusività non può che avere una portata **meramente soggettiva** e non anche oggettiva: **Ciò significa che ad essere esclusiva sarà solo l'attività del soggetto titolare** (ossia dedicata all'esercizio di una sola autoscuola), senza peraltro implicare che nell'ambito dell'autoscuola non possano svolgersi anche altre attività consentite e compatibili. Si chiarisce che il titolare di autoscuola che sia in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di consulenza automobilistica, **ben può svolgere entrambe le attività in quanto non si pone - un profilo di incompatibilità**. Analoghe considerazioni valgono per l'attività di formazione ed istruzione dei candidati **al rilascio delle patenti nautiche**".

Considerati i nuovi contenuti della nota Ministeriale si ritiene necessario recepirli nell'esercizio della funzione in materia di autoscuola in quanto diramati con direttiva ai sensi dell'art. 123, comma 3⁴ del Decreto legislativo 285/1992 .

1 Al fascicolo 7.12.1/1/2010 al Prot. 96518 del 26 maggio 2010 ad oggetto "criteri per l'esercizio delle funzioni ed operatività nel comparto autoscuole, agenzie pratiche auto e scuole nautiche" reperibile al sito internet "www.provincia.bologna.it/trasporti"

2 Al prot. M_TRA-DIPT-DTT n. 2945 del 31 gennaio 2012

3 Adunanza delle sezioni riunite Prima e Normativa del 16 novembre 2011 affare n. 03458/2011 .

4 "I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento"

La Provincia di Bologna ritiene altresì che i contenuti stessi possano trovare applicazione⁵ non solo per la ditta individuale esaminata dal Ministero dei Trasporti ma anche per le persone giuridiche.

Pertanto si ritiene che, relativamente alle persone giuridiche, intenzionate a svolgere attività di autoscuola, le stesse potranno ricomprendere nell'oggetto societario anche altre attività consentite e compatibili (quali appunto agenzia pratiche auto e scuole nautiche).

Si ritiene tuttavia che i vincoli a tutt'oggi presenti e confermati per il titolare di ditta individuale (esclusività nell'attività lavorativa, con eccezione di quelle indicate perché consentite e compatibili, (vale a dire titolare di agenzia pratiche auto o scuola nautica) **debbano estendersi ai/al legale/i rappresentante/i incaricato stabilmente**⁶ della persona giuridica, equiparandolo appunto al titolare.

Sempre con riferimento ai contenuti della direttiva Ministeriale in argomento, con riferimento all'introduzione del regime amministrativo della SCIA in materia di autoscuole la Provincia di Bologna ritiene al momento di dover confermare l'applicazione di tale istituto SCIA (in sostituzione della previgente Dia) nell'esercizio della funzione in quanto è previsto dall'ordinamento in via generale ed idoneo ad assicurare con piena efficacia e tempestività l'inizio o la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, fermi restando i poteri di controllo, conformativi e inibitori previsti dalla normativa specifica in capo all'amministrazione che riceve la Scia.

Si evidenzia altresì che la Provincia ha ritenuto di dover definire, coerentemente con l'entrata in vigore del D.M.17/2011 relativo alla formazione e all'accesso agli esami per insegnanti e istruttori di scuola guida, il requisito di cd. **"buona condotta"** di cui all'art. 123 c. 5 del Codice della Strada ritenendo lo stesso sussistente qualora il soggetto interessato⁷ sia in possesso dei requisiti morali previsti dall'art 120 CdS per il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 116 CdS (patente di guida e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore), allineandosi così alle recenti previsioni normative (per cui si rinvia a quanto sarà reso disponibile sulla pagina dedicata all'attività riportata al termine della presente circolare e a quanto stabilito con la Determina dirigenziale n. 2502 - Prot. **181268 del 05/12/12**, recante *"Art. 123 del Codice della Strada esercizio delle funzioni in materia di autoscuole in regime di segnalazione certificata di inizio attività. Approvazione di criteri ed orientamenti relativamente ad aspetti normativi in materia di autoscuola"*).

Il Responsabile didattico :

Come è noto l'art. 123 comma 4 del codice della Strada introduce per le pluri-titolarità (ovvero per le Imprese titolari di più di una sede di autoscuola) l'obbligo di provvedere, per le attività di nuova istituzione, alla nomina di un Responsabile didattico quale componente dell'organico .

5 Riferimento interno del dirigente del Servizio amministrativo Pianificazione Territoriale e trasporti – a firma congiunta con il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo Trasporti -P.O. Al prot. 95157 del 13 giugno 2012 al fascicolo 7.1.8/1/2011.

6 Ossia si reputa congruo e conforme alla previsione normativa, da un lato, la verifica in merito al requisito di esclusività da condurre solo in capo a chi ha la rappresentanza in via principale e stabile quale il Presidente del CdA o Amministratore delegato con poteri di rappresentanza generale della società (non in capo al Vice Presidente, che ha poteri di rappresentanza limitati ai soli casi di impedimento o assenza del Presidente né in capo all'eventuale Amministratore delegato che ha legale rappresentanza limitata alla sfera di funzioni attribuite con la delega ed eventualmente estranee all'attività di autoscuola) e dall'altro – coerentemente – stabilire che il legale rappresentante così come ora definito non veda ostacolo nel poter assumere la qualifica di socio non amministratore oppure consigliere o ancora vice presidente del CdA presso altre imprese

7 Ossia il titolare/legale rappresentante, il responsabile didattico e gli operatori nell'organico delle autoscuole.

Si ricorda che, come già diffusa l'informazione con news (10 agosto 2010) reperibile sul portale "www.provincia.bologna.it/trasporti (archivio-primo piano; anno 2010) la normativa precisa altresì che il Responsabile didattico **deve essere in possesso dei requisiti** previsti per il titolare ad eccezione della capacità finanziaria (**si richiama l'attenzione in particolare al possesso di idoneo⁸ titolo di studio, dell'abilitazione in qualità di Insegnante di Teoria ed Istruttore di guida ed il possesso di un'esperienza biennale⁹ maturata negli ultimi 5 anni**)

Tale nomina dovrà avvenire con le modalità già a suo tempo indicate con la circolare n. 1/2010 .

La norma stabilisce altresì le tipologie di collaborazione ammissibili ed individuate nel rapporto di lavoro dipendente, (con caratteristiche tali da garantire la presenza durante il funzionamento della sede) collaboratore familiare socio o amministratore.

Inoltre con riferimento alla figura del Responsabile Didattico la Provincia di Bologna ritiene opportuno ribadire ancora che dalla lettura complessiva della norma emerge che alla figura del responsabile didattico, è riconducibile **la responsabilità didattica dell'autoscuola.**

Tale responsabilità si concretizza nell'attività tesa a verificare i contenuti nonché la regolarità dei corsi svolti dall'autoscuola. Per tale aspetto quindi la figura del Responsabile didattico **è equiparabile alla figura del titolare.**

In relazione a ciò, **non è consentito** al Responsabile didattico assumere più incarichi in detta funzione, garantendone conseguentemente l'esclusività.

Si ricorda inoltre che come già precisato in precedenza con la circolare 1/2010, poiché la normativa in vigore non contiene alcun divieto specifico circa la possibilità per il Responsabile didattico di svolgere altre attività lavorative, allo stesso **Responsabile è consentito lo svolgimento di attività di insegnante di teoria od istruttore di guida** nell'ambito della stessa autoscuola ovvero presso autoscuole diverse – anche di diversa titolarità – a condizione che gli orari di impegno previsti garantiscano l'effettivo esercizio delle funzioni di Responsabile didattico (tale condizione dovrà essere dimostrata alla Provincia dalle autoscuole interessate mediante il deposito della programmazione didattica per la comparazione degli orari previsti per lo svolgimento dei rispettivi incarichi) .

1. Formazione iniziale e periodica per insegnanti di teoria ed Istruttori di guida:

Al riguardo si conferma che - come è noto - è stata avviata l'attività inerente la formazione iniziale e periodica degli operatori delle autoscuole che per quanto attiene la nostra realtà territoriale trova la puntuale disciplina alla delibera della Giunta Regionale n. 1037 del 18 luglio 2011.

Il Decreto 26 gennaio 2011, n. 17¹⁰ agli artt. 4 (formazione periodica Insegnanti di teoria) e 9 (formazione periodica di istruttore) **prevede l'obbligo di partecipazione ad un corso di formazione periodica** (della durata di ore 8 - otto) presso i soggetti preposti (soggetti accreditati dalla Regione territorialmente competente ovvero dalle Autoscuole o Centri di Istruzione in possesso dei requisiti prescritti¹¹) appositamente autorizzati allo svolgimento di tale attività formativa¹².

Detta attività formativa dovrà essere garantita entro 2 anni dall'entrata in vigore del decreto stesso - **vale a dire entro il 25 marzo 2013¹³ (o diversa data**

8 In possesso di diploma di istruzione di secondo grado

9 La Provincia di Bologna chiede documentazione fiscale idonea a documentare l'effettiva esperienza richiesta (copia buste paga; copia fatture; contratti ecc.)

10 Decreto delle Infrastrutture e dei trasporti inerente "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola"

11 Ai sensi dell'art. 123 comma 10 bis lett a) del D. lgs. 285/92

12 Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 26.01.2011, n. 17

13 Ossia quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazz. Uff. del D.M 17/2011 - pubblicato sulla G.U. 10.02.2011 n. 57 (secondo quanto disposto art. 10 delle preleggi)

espressamente stabilita con successive disposizioni nazionali) – per i soggetti in possesso delle abilitazioni conseguite con la previgente normativa ovvero entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione stessa per i soggetti che hanno conseguito le abilitazioni con riferimento alla nuova disciplina di cui al DM in argomento.

La partecipazione ai corsi di formazione sarà documentata da apposito attestato previsto dalla delibera regionale citata da rilasciarsi a chi ha frequentato il 100% delle ore di corso previste.

L'interessato è tenuto a conservare tale attestato assieme agli attestati di abilitazione di insegnante ed istruttori precedentemente conseguiti.

Si evidenzia che la formazione è da intendersi continuativa e pertanto deve essere ripetuta con cadenza biennale¹⁴ da parte di tutti gli operatori abilitati a decorrere dalle date anzi dette.

Si sottolinea che i soggetti attuatori dei corsi di formazione periodica **NON POSSONO SVOLGERE** corsi di formazione per insegnanti ed istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero che ne abbiano fatto parte negli ultimi 6 mesi.

Al riguardo si precisa che a partire **dalla data sopra indicata del 25 marzo 2013** non potranno più essere accolte SCIA di inserimento in organico di operatori che non siano in grado di dimostrare di avere assolto all'obbligo di partecipazione ai corsi di formazione nei termini che precedono.

Parimenti entro la data di cui sopra gli insegnanti ed istruttori già in organico presso le Autoscuole dovranno regolarizzare la propria posizione mediante la partecipazione ai corsi di formazione periodica e saranno tenuti a documentare l'avvenuta acquisizione dell'attestato di frequenza (mediante autocertificazione - in corso di definizione - reperibile all'indirizzo internet più avanti specificato).

In funzione di quanto sopra indicato ed in considerazione dei contenuti del Decreto citato le autoscuole che svolgono attività di formazione sono invitate ad attivarsi in tempo utile affinché possa essere garantito l'assolvimento del requisito della formazione periodica **per gli insegnanti ed istruttori** e per i **titolari**, a tutt'oggi in attività, garantendo altresì nel tempo l'attività di formazione periodica dei soggetti di nuova abilitazione.

AVVISO: Poiché sono in corso di elaborazione alcune disposizioni nazionali volte a meglio precisare aspetti legati anche alla formazione in questione, si avvisano gli operatori che ogni aggiornamento sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web e mediante e-mail.

AUTORIZZAZIONE A MINORE AI FINI DELLA GUIDA ACCOMPAGNATA .

A far data dal 21 aprile 2012 è entrato in vigore il decreto 11 novembre 2011 n. 213 relativo all'istituto della "guida accompagnata ai minori" .

Si evidenzia che la partecipazione al corso di formazione è puntualmente disciplinata dal decreto indicato che prevede l'utilizzo di materiale specifico (libretto delle lezioni di guida composto da un originale e una copia) vidimato prima del suo utilizzo dal competente Ufficio Motorizzazione.

L'autoscuola è tenuta alla conservazione della copia del libretto delle lezioni di guida per almeno 5 anni unitamente ad una copia della ricevuta rilasciata dalla UMC a seguito della richiesta di autorizzazione alla guida così come da disposizioni normative di disciplina del settore.

¹⁴ Così come si desume da recentissime bozze in elaborazione di integrazione del D.M. 17/2001

Si evidenzia al riguardo che in caso di attivazione da parte delle autoscuole di corso di formazione propedeutico al rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata **l'autoscuola è tenuta a registrare l'iscrizione degli allievi nel registro di iscrizione** (precisando alla casella tipo di corso d'insegnamento richiesto: corso guida accompagnata).

DISCIPLINA¹⁵ DELLE ESERCITAZIONI DI GUIDA IN AUTOSTRADE SU STRADE EXTRAURBANE ED IN CONDIZIONI DI VISIONE NATTURNA DEL MINORE AUTORIZZATO E DELL'SPIRANTE AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA B.

Si evidenzia che il DM 20 aprile 2012 ha contenuti puntuali di disciplina introducendo l'obbligo di 6 ore di esercitazione alla guida in epigrafe richiamata e prevede anche in questo caso l'utilizzo di materiale specifico (libretto delle lezioni di guida composto da un originale e una copia e conforme al modello di cui all'allegato 2 del decreto). Detto libretto è vidimato - prima del suo utilizzo - dal competente Ufficio Motorizzazione e conservato dall'Autoscuola almeno per 5 anni.

Detto libretto dovrà essere utilizzato nel rispetto delle modalità indicati all'art. 1 del Decreto in argomento. Alla conclusione del corso l'autoscuola rilascia specifico attestato (conforme al modello di cui all'allegato 3 del DM)

Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti specifici dell'attività di autoscuola, occorre tenere conto che a tutt'oggi il Ministero competente ha ancora in corso - come sopra anticipato - il completamento del quadro normativo complessivo inerente la disciplina dell'esercizio dell'attività. Conseguentemente la Provincia provvederà ad informare gli operatori di volta in volta anche mediante strumenti informatici maggiormente idonei a garantire una immediata e diffusa informazione quali ad esempio le news che verranno pubblicate sul portale dedicato alle attività in argomento.

Gli operatori sono pertanto invitati a consultare periodicamente il portale dedicato - suddiviso per aree tematiche - all'indirizzo www.provincia.bologna.it/trasporti

RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI CORSI DI PREPARAZIONE AL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI .

Per quanto attiene l'attività in argomento si richiamano i contenuti già oggetto di pubblicazione sul portale dedicato del maggio 2011 (testo recuperabile all'indirizzo www.provincia.bologna.it/trasporti archivio-primo piano; anno 2011) relativamente alla necessità di vidimare preventivamente i registri dei corsi; la trascrizione anche a registro di iscrizione nel caso in cui l'allievo decida di proseguire per la parte pratica presso le autoscuole.

Al riguardo si ricorda che le Autoscuole possono richiedere alla Provincia di Bologna l'inserimento nella dotazione veicolare (con le modalità ormai consuete, modulistica all'indirizzo internet più volte citato) di un ciclomotore a condizione che siano garantite le condizioni previste dalla normativa per gli altri veicoli vale a dire: proprietà/leasing e copertura assicurativa cd. "uso scuola guida".

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO OPERATORI DI AUTOSCUOLA E TITOLARITA' DI AGENZIE/AUTOSCUOLE.

Come è già stato più volte evidenziato, la Provincia di Bologna non provvede più

¹⁵ Decreto 20 aprile 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

ormai da tempo al rilascio del tesserino per insegnanti di teoria ed istruttori di guida (non prevedendolo espressamente la normativa) alla luce, in particolare, del nuovo regime originariamente di DIA (oggi di Scia) - quale strumento di liberalizzazione introdotto già a far data dal 2007 per l'avvio di nuove attività e per le successive modifiche nell'esercizio.

Si evidenzia comunque che per gli operatori che svolgono attività di segreteria presso le autoscuole viene rilasciato apposito tesserino per l'accesso ai pubblici uffici per l'espletamento dell'attività di cui alla L. 11/1994 (rinnovo e duplicati patente) in quanto nello svolgimento di tale attività si applicano le disposizioni di cui alla L. 264/1991¹⁶.

Pertanto si evidenzia che è sempre possibile ottenere tesserino di riconoscimento in qualità di addetto di segreteria anche in capo agli insegnanti ed istruttori a condizione che ricorrano con la titolarità dell'autoscuola le tipologie di rapporto di lavoro previste dalla normativa del comparto agenzie pratiche auto (contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato o a tempo parziale; a tempo determinato o a termine; contratto di lavoro ripartito o a coppia; contratto intermittente; contratto di apprendistato; collaborazione familiare; associato in partecipazione).

Per tali casi **è tassativamente escluso** ogni rapporto di lavoro riconducibile ad attività di lavoro autonomo in quanto non consentito dalla L. 264/1991¹⁷.

Gli operatori di autoscuola inseriti in autoscuola con contratti non riconducibili a suddette tipologie non potranno avere il tesserino.

Infine si richiama quanto già oggetto di pubblicazione sul portale dedicato (testo recuperabile all'indirizzo www.provincia.bologna.it/trasporti).

In particolare, a seguito di accordi assunti nel mese di settembre 2012 con l'Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna, al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di sportello presso la UMC, la Provincia di Bologna provvede ora al rilascio di tesserino per l'esercizio dell'attività di Impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nonché rinnovo e duplicato patenti e CAP (ex L. 264/1991 e L. 11/1994) **a favore dei TITOLARI/LEGALI RAPPRESENTANTI e figure equiparate (Consiglieri etc..) di attività di Agenzia Pratiche Auto ed Autoscuole dietro specifica richiesta e subordinatamente alla restituzione del tesserino di riconoscimento quale Insegnante di Teoria/Istruttore di guida** se ancora in loro possesso.

ATTIVITA' DI IMPRESA DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

In merito all'attività di "Agenzia pratiche auto" non vi sono aspetti normativi innovativi di disciplina per l'esercizio dell'attività (fatta eccezione della nuova procedura telematica di rilascio ricevuta sostitutiva), ma in relazione ad approfondimenti su argomenti di rilievo nonché alle irregolarità più frequentemente riscontrate nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, si ritiene utile riportare di seguito alcuni chiarimenti ed informazioni inerenti gli aspetti di seguito indicato.

- **Libro giornale: tenuta ed adempimenti vari:**

In merito alla **tenuta del libro giornale** si conferma quanto già enunciato con la circolare 1/2010 - cui si rinvia integralmente a pagg. 8 e ss - richiamando in particolare l'attenzione sulla necessità, **prima della messa in uso, di numerazione progressiva delle pagine e di preventiva vidimazione e bollatura da parte del competente Ufficio del Registro delle Imprese o - in alternativa - da parte di un Notaio, con correlato pagamento dell'imposta di bollo nella misura dovuta.**

Pertanto non sarà possibile - in nessun caso - registrare incarichi di data antecedente

¹⁶ Ciò corrisponde alla prassi ormai consolidata da tempo che prevede in sostituzione dell'istituto della delega per l'accesso ai pubblici uffici - il rilascio appunto del tesserino previste.

¹⁷ Ossia il contratto a progetto, di somministrazione di lavoro, di collaborazione a partita IVA.

l'anzidetta data di bollatura.

Infine con riferimento alle voci "*elementi di identificazione del committente*" di cui all'art. 6 della L.264/91- come fu chiarito in occasione di incontri intervenuti con le associazioni di categoria e alla luce del parere acquisito del competente Ministero¹⁸ si evidenzia - a parziale modifica della precedente circolare 1/2010 - che gli elementi minimi da riportare sul registro giornale, quali dati sufficienti e necessari alla individuazione certa ed univoca del committenti, sono rappresentati dai seguenti:

- con riguardo alle persone fisiche: nome cognome e residenza;
- con riguardo alle persone giuridiche: ragione sociale o denominazione e sede della stessa.

Rientra nella discrezionalità dell'Impresa di consulenza l'acquisizione di copia del documento di riconoscimento del committente (e ne potrà dare atto con una nota a margine).

• **Tariffari**

Sull'argomento si richiamano i contenuti già espressi con la precedente circolare 1/2010 più volte citata, confermando che la Provincia di Bologna è competente **alla preventiva vidimazione** dei tariffari in sede di deposito degli stessi presso gli uffici competenti con le modalità già note (deposito del tariffario sottoscritto dal titolare/legale rappresentante su ciascun foglio; detto tariffario deve essere depositato in 2 originali di cui 1 viene restituito debitamente vistato).

Si ricorda la necessità di esporre lo stesso in spazi che siano adeguati ad una effettiva consultazione da parte dell'utenza dell'impresa.

Occorre ora precisare che a seguito della necessità di garantire l'utilizzo di un tariffario di riferimento - che contenga informazioni omogenee ed aggiornate - si è reputato opportuno ed utile definire un modello di "tariffario tipo" scaturito anche dal confronto con le Associazioni di categoria.

Tale modello - che si allega - deve riportare la **TARIFFA MASSIMA** applicata e deve ricomprendere l'IVA (indicando la percentuale prevista).

Gli eventuali sconti praticati correlati a convenzioni, accordi tra imprese, sconti per pluralità di prestazioni, ecc devono essere opportunamente indicati nella forma di percentuale in calce al tariffario stesso.

Tale modello inviato in allegato deve intendersi come proposta di tariffario che va nella direzione, come si è detto, di rendere trasparenti ed omogenee sul territorio le informazioni destinate all'utenza delle Agenzie, lasciando comunque liberi gli operatori di aderire o meno alla proposta di tariffario formulata.

Al fine di consentire la modifica delle tariffe e i tempi tecnici di deposito, si considera regolarmente depositato il tariffario presentato per la relativa vidimazione entro 15 gg dalla entrata in vigore dello stesso.

Pertanto si invitano gli operatori a depositare il tariffario per la vidimazione ENTRO e non oltre suddetto termine di 15 GG dalla determinazione della nuova tariffa.

• **Personale dipendente degli Studi di Consulenza:**

Con riferimento alle previsioni normative di cui all'art. 4 c. 2 della Legge 264/1991 e dei contenuti delle circolari ministeriali¹⁹ disciplinanti l'accesso ai pubblici Uffici, anche alla luce del mutato assetto del mercato del lavoro di recente recato dalla Legge 28 giugno

18 Nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione 5 del 28 febbraio 2011 Prot. 7012 (al Pg. 34544 del 2.03.2012 al fascicolo 7.1.2/2/2010)

19 Circolare del Ministero dei Trasporti e della navigazione - Direzione Generale MCTC - Prot. n. 576/4307(1) del 7 marzo 1995 e Prot. n. 1888/4307(4) del 24 giugno 2003

2012 n. 92 (cd. Riforma lavoro) in materia di contratti di lavoro- in vigore dal 18.07.2012 , si ritiene di confermare come possibili i seguenti contratti:

- contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato o a tempo parziale;
- contratto a tempo determinato o a termine;
- contratto di lavoro ripartito o a coppia ;
- contratto intermittente;
- contratto di apprendistato;
- collaborazione familiare;
- associato in partecipazione.

Restano escluse le altre tipologie di rapporto di lavoro²⁰ in quanto riconducibili a lavoro di tipo autonomo, non consentite dalla normativa di settore.

• **Ricevuta sostitutiva di certificazione di cui all'art. 92 del Codice della Strada:**

Come è noto a far data dall'**11 giugno 2012** è stata introdotta la nuova procedura informatica - mediante collegamento con il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione - per il rilascio della ricevuta in argomento da parte degli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di Trasporto. Al riguardo si richiama integralmente il contenuto della e-mail inviata il 12 giugno 2012 agli operatori delle Agenzie pratiche auto e delle Autoscuole (per quanto concerne l'attività correlata alla petente di guida). In merito a specifici dubbi interpretativi dei contenuti della normativa ovvero delle modalità operative del rilascio della ricevuta si suggerisce agli operatori di prendere contatti con la Direzione Generale del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel merito si richiamano altresì i contenuti di cui alle specifiche circolari del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 5 Prott. nn. 13546 del 16 maggio e 20086 del 13 luglio 2012.

La Provincia di Bologna ha di recente attivato gli opportuni contatti in collaborazione con l'Upi Nazionale al fine di rendere operativa la consultazione dei dati contenuti nella nuova procedura informatica da parte dei competenti Uffici delle Province cui spettano funzioni di controllo e vigilanza sulle imprese autorizzate come previsto dal D.M. 11 novembre 2011 (art. 2 comma 3) ²¹.

• **Tenuta di archivi ottici/conservazione documentazione:**

Al momento permane la situazione di indeterminatezza circa l'utilizzo di tali modalità di conservazione della documentazione non risultando novità al riguardo.

La Provincia di Bologna provvederà ad informare gli operatori nel momento in cui il Ministero assumerà le necessarie determinazioni..

La Provincia si limita ad **una presa d'atto** qualora le Imprese decidano autonomamente circa l'introduzione di tale modalità di archiviazione. L'introduzione di tale modalità deve comunque essere oggetto di specifica comunicazione alla Provincia stessa a cura dell'Impresa.

E' utile tuttavia precisare che con riferimento alla documentazione inerente le pratiche gestite e che costituiscono **l'archivio corrente**, si invitano le Imprese a conservare disponibili cartaceamente oppure su supporto informatico adeguato ad una immediata consultazione **l'anno in corso e quello precedente, a supporto del corretto operato**

²⁰ Contratto a progetto, di somministrazione di lavoro, di collaborazione con partita IVA.

²¹ Ai sensi del quale "Le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa....assicurando altresì l'accesso, secondo le vigenti disposizioni in materia, degli organi di polizia e delle amministrazioni provinciali ai dati relativi al rilascio delle ricevute di consegna ed al loro contenuto al fine di consentire i controlli di competenza."

dell'agenzia ed in caso di un eventuale accertamento d'ufficio da parte degli organi preposti al controllo, al fine di poterlo visionare, laddove si rendesse opportuno, con il consenso e la collaborazione delle imprese stesse.

Infine circa la conservazione degli atti/documenti che il consulente acquisisce per l'espletamento degli incarichi da evadere si ritiene che tale documentazione (relativa alle annualità diverse da quelle sopra indicate) possa essere conservata anche in luogo diverso dai locali sede dell'agenzia, previa apposita preventiva comunicazione alla Provincia di Bologna per la presa d'atto, fermo restando comunque l'obbligo per le agenzie della presenza presso la sede di un ARCHIVIO con le caratteristiche previste dal DM 9.11.1992 (superficie minima di mq. 10) .

• **Esercizio di attività diverse e di "assicurazione RC-auto" nell'ambito dei locali già sede di agenzia pratiche auto:**

All'interno dei locali sede di agenzia di pratiche auto possono essere svolte²² oltre all'attività di visite mediche con le modalità già note e specificate con la circolare n. 1/2010 **altre attività compatibili** ed affini all'attività per la circolazione dei mezzi di trasporto se la superficie dei locali lo consente (occorrerà garantire il rispetto delle indicazioni di superficie minima previste dalla specifica normativa di settore²³).

A titolo esemplificativo si confermano tra le attività compatibili le attività di :

- **svolgimento di attività assicurativa** per quanto attiene la sottoscrizione di polizze Rc Auto (in questo caso è possibile svolgere l'attività anche nello stesso ambiente dove viene svolta l'attività di impresa di consulenza alle condizioni più avanti indicate)

Nel merito si porta a conoscenza degli operatori il nuovo orientamento²⁴ della Provincia. A seguito di approfondimenti di recente condotti, si ritiene infatti ora di poter ritenere compatibile l'esercizio di tutte le attività disciplinate dal Decreto legislativo 209/2005 in materia di assicurazione, in quanto si è ritenuto di non dover porre limitazioni nell'esercizio dell'attività di assicurazione, limite peraltro non contemplato dalla disciplina specifica. Inoltre tale orientamento è stato ritenuto maggiormente tutelante dell'interesse pubblico in senso lato rispetto all'introduzione di una limitazione nell'esercizio dell'attività ormai in contrasto con l'esercizio dell'attività di Impresa in senso generale .

Per tutte le motivazioni di cui sopra la Scrivente Amministrazione ritiene, per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di assicurazione presso l'agenzia pratiche auto di non dover adottare specifici ulteriori atti (quali ad esempio nulla-osta all'esercizio di attività diverse) limitandosi ad una sola **presa d'atto** dell'esercizio dell'attività di assicurazione.

Si precisa inoltre **che SOLO ED ESCLUSIVAMENTE** quando si tratta di esercizio comune di attività L. 264/1991 ed attività di assicurazione come sopra definita gli spazi possono essere condivisi anche da soggetti diversi (impresa titolare dell'Agenzia e titolare del mandato).

Al riguardo si evidenzia che qualora l'applicazione della normativa in materia di assicurazione determinasse tale casistica, occorrerà che l'Impresa provveda a darne puntuale comunicazione alla Provincia di Bologna.

Per quanto riguarda inoltre le ulteriori attività ritenute compatibili con l'attività L. 264/1991 con la presente si confermano i contenuti e l'elencazione di cui alla circolare 1/2010 più volte citata precisando che si è provveduto a semplificare il procedimento

22 Dalla stessa Impresa titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di impresa di consulenza

23 Decreto Ministero dei Trasporti 9 novembre 1992 art. 1 comma 3.

24 Si richiamano i contenuti del riferimento interno a firma congiunta del Dirigente Del Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti e della Responsabile dell'ufficio Amministrativo Trasporti P.O. - al Prot. n. 114415 del 16 luglio 2012 al fascicolo 7.1.8/1/2011

amministrativo il quale prevede ora la semplice comunicazione da parte dell'Impresa di Consulenza ovvero la richiesta di parere preventivo della Provincia solo laddove l'esercizio di ulteriori attività necessiti di intervento edilizio sui locali (modulistica tutta reperibile all'indirizzo internet più volte specificato).

■ **ATTIVITA' DI SCUOLE NAUTICHE**

In tema di esercizio di attività di scuola nautiche, non sono note innovazioni normative di rilievo in tema di nautica da diporto.

Si ritiene comunque necessario precisare quanto segue:

AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI ACQUE INTERNE (LAGHETTI E SPECCHI D'ACQUA)

Con la presente si comunica che la Provincia di Bologna considera i laghetti e gli specchi d'acqua in uso da parte delle Scuole nautiche – quali sedi operative – per lo svolgimento dell'attività di scuola nautica.

Pertanto l'utilizzo **è soggetto a specifica preventiva autorizzazione all'uso** (modulistica pubblicata al consueto indirizzo internet) per lo svolgimento dell'attività di scuola nautica con riferimento ai contenuti di cui all'art. 42 del DM 29 LUGLIO 2008 N. 146 e dall'art. 9 commi 2 e 3 della LR 13 maggio 2003..

In relazione a ciò viene pertanto richiesto alle scuole nautiche di dimostrare (mediante contratto di locazione; convenzioni all'uso, ecc.) il requisito di disponibilità della sede operativa – fissata per prassi - in una durata minima di anni 1 da documentari nei termini di legge.

Tale disponibilità deve garantire il requisito di continuità nei termini minimi indicati e per l'intero lasso di tempo previsto (tutti i gg. dell'anno per l'intero anno) al fine di poter assicurare il "consolidamento" pur se in termini minimi della disponibilità della sede operativa necessaria per il regolare svolgimento dell'attività.

Inoltre poiché la normativa regionale citata fissa, oltre al requisito di disponibilità della sede anche il requisito di idoneità della stessa, si evidenzia che l'utilizzo della sede operativa di cui si tratta **è subordinato all'acquisizione del parere favorevole da parte dell'Ufficio Motorizzazione Civile** in quanto competente ad esprimere specifico parere di idoneità tecnica ai sensi dell'art. 42 c.4 del DM 146/2008 nonché dell'art 9 c. 3 della LR 9/2003.

L'utilizzo della sede operativa in termini diversi da quanto sopra indicato si configura quale esercizio difforme dell'attività di scuola nautica e come tale, pertanto, sanzionabile ai sensi di legge.

TASSA DI STAZIONAMENTO

E' stata nuovamente reintrodotta la tassa di stazionamento. Si evidenzia tuttavia che è espressamente previsto l'esonero per le attività commerciali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 171/2005 e l'attività di insegnamento professionale della navigazione da diporto rientra nei fini commerciali (si veda la circolare 30 maggio 2012 n. 16/e dell'Agenzia delle Entrate).

Si ritiene ancora utile ricordare che i titolari delle imprese in indirizzo sono tenuti a comunicare²⁵ alla Provincia di Bologna eventuali **variazioni relative a**:

- orari di apertura dell'autoscuola / agenzia p.a./scuole nautiche
- periodi di chiusura delle attività (ferie, malattia ecc.)
- orari di svolgimento lezioni teoriche autoscuole/scuole nautiche
- n. telefono o fax

²⁵ La comunicazione potrà essere inviata con email – oppure fax – oppure servizio postale (vedere le indicazioni sopra riportate)

- indirizzi e-mail
- indirizzi di posta certificata

La giornata di ricevimento riservata agli operatori delle attività in indirizzo **è rimasta invariata** ed è fissata alla giornata di **MARTEDI' - dalle ore 9 alle ore 12** - ed è possibile contattare l'ufficio preposto (escluso il martedì in quanto il personale addetto è impegnato nel ricevimento del pubblico) ai seguenti numeri:

- Patrizia Lolli – tel. diretto 051 / 659 8283 (invariato)
- Elisa Del Mastro – tel diretto 051/ 659 8394 (invariato)
- Antonella Bacillieri – tel. diretto 051 / 659 8514 (invariato)
- Simona Serafini – tel diretto 051/659 8839 (invariato)
- fax 051/ 6598890 (invariato)

Si evidenzia che:

- è possibile scaricare la modulistica necessaria per la presentazione all'Ufficio competente delle diverse richieste che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento dell'attività all'indirizzo:
- [Http://www.provincia.bologna.it/trasporti](http://www.provincia.bologna.it/trasporti)

Si invitano pertanto i titolari delle imprese in indirizzo ad utilizzare tale modalità di reperimento della modulistica in quanto la modulistica stessa è sottoposta a periodici aggiornamenti.

E' possibile indirizzare richieste di chiarimenti di carattere generale in merito all'esercizio dell'attività di autoscuola ed agenzia pratiche scuole nautiche alla seguente casella di posta elettronica:
ufficioamministrativo.trasporti@provincia.bologna.it.

Permane la possibilità di lasciare materiale per l'ufficio U.O. Autoscuole-Agenzie - in busta chiusa ed indirizzata alla U.O. stessa - via San Felice 25 - **alla portineria della sede della Provincia di Bologna in via Zamboni 13 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 7.30 alle 17,00**

Per il ritiro di materiale invece occorrerà recarsi direttamente presso la U.O. Autoscuole-Agenzie pratiche auto - in via San Felice 25 - **nella giornata di ricevimento del pubblico (martedì dalle 9 alle 12).**

Prima di ogni accesso agli uffici **passare in Portineria** al piano terra per gli adempimenti necessari.

Qualora il materiale venga ritirato da soggetti estranei all'attività, o da titolarità diverse, dovrà essere presentata specifica delega (fac-simile reperibile all'indirizzo internet) corredata da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/delegante e del soggetto delegato.

Per **necessità** od **urgenze** particolari al riguardo, occorrerà prendere accordi telefonici con il personale addetto (Sigg.re Serafini e Bacillieri ai n. telefonici più sopra indicati).

Si invitano le imprese in indirizzo ad una scrupolosa e puntuale predisposizione del materiale consegnato alla scrivente Amministrazione per la vidimazione, in particolare si invita ad una puntuale compilazione del materiale depositato, completando in ogni loro parte²⁶ i registi depositati.

²⁶ Si invita a prestare attenzione al conteggio delle pagine

Si invitano inoltre gli operatori di autoscuola a contare le schede di teoria e di guida indicando chiaramente di lato e a matita il numero complessivo delle schede depositate²⁷.

Le disposizioni di cui sopra sono già oggetto di applicazione da parte della Provincia di Bologna nell'esercizio delle proprie funzioni e la presente circolare sarà altresì oggetto di pubblicazione nel sito internet più sopra indicato alla voce "circolari e normativa".

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento utile od opportuno si inviano distinti saluti.

La Dirigente del Servizio Amministrativo
Pianificazione Territoriale e Trasporti
(Dr.ssa Sandra Sabatini)
f.to digitalmente

Il presente documento composto da n. 1 foglio di n. 1 pagina costituisce copia semplice all'originale informatico Pg.n. 190357 del 20/12/2012 conservato agli atti del procedimento, cui si può accedere e avere copia autentica ai sensi della Legge 241/1990 e del DPR 445/2000.

Bologna, li 20/12/2012



Addetto Ufficio
Amministrativo Trasporti
(Simona C. Serafini)

²⁷ di norma si richiede che ogni deposito sia limitato a n. 50 schede per tipo (50 schede di guida e 50 schede di teoria) salvo diversi accordi con gli addetti all'Ufficio più sopra indicati.

